

ATTO COSTITUTIVO



L'anno 2023, il giorno 20 del mese di febbraio i Signori:

- Alessandra Olivari nata a Clusone (BG) il 15/03/1975 e residente a Roma (RM) in via del Commercio n. 12, Codice Fiscale LVRLSN75C55C800G;
- Tea Andreoletti nata a Clusone (BG) il 20/07/1991 e residente a Helsinki (FI) in via Vellamonkatu n. 29C-26, Codice Fiscale NDRTEA91L60C800K;
- Franca Odelli nata a Cinisello Balsamo (MI) il 07/09/1959 e residente a Milano (MI) in via Bolzano n. 6, Codice Fiscale DLLFNC59P47C707B;

convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1) Tra i signori sopra menzionati viene costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal d.lgs. 3 agosto 2018 n. 105, una Associazione avente la seguente denominazione:

"CAP24020-ETS"

con sede legale nel Comune di Gromo (BG), operante senza fini di lucro.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera del Consiglio Direttivo.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 2) L'Associazione ha sede in Via Franzini s.n.c. in Gromo (BG). Essa potrà istituire sedi secondarie ed unità locali per lo svolgimento delle proprie attività in altri luoghi.

Articolo 3) L'Associazione è regolata dal d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del d.lgs. 3 agosto 2018 n. 105 oltre che dalle disposizioni legislative sulle Associazioni non riconosciute (artt.36-38 C.C.), da quelle contenute nel presente Atto Costitutivo di cui fa parte integrante lo Statuto Sociale che rispecchia e rispetta le disposizioni dei commi 3, 5, 6, 7 e delle lettere a, b, c, d, e, f del comma 8 dell'Art.148 del TUIR. Lo Statuto Sociale viene sottoscritto dalle parti in tutte le pagine e allegato al presente Atto Costitutivo (allegato A).

Articolo 4) Sono Organi Sociali: a) l'Assemblea dei Soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente del Consiglio Direttivo.

Articolo 5) La durata e gli scopi dell'Associazione, le condizioni per l'ammissione dei Soci, le norme che regolamentano la vita dell'Associazione sono contenute e disciplinate nel citato Statuto Sociale allegato al presente atto e disciplinate dal dal d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del d.lgs. 3 agosto 2018 n. 105.

Articolo 6) La quota di iscrizione dei Soci che entreranno a far parte dell'Associazione e quella di partecipazione dei già Soci per gli anni successivi, sarà determinata annualmente dal Consiglio Direttivo.



Articolo 7) L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio Direttivo procederà obbligatoriamente alla compilazione del rendiconto economico/finanziario con criteri di oculata prudenza, possibilmente entro il 30.04 dell'anno successivo.

Articolo 8) A comporre il primo Consiglio Direttivo, tutti i comparenti, all'unanimità, eleggono i Signori presenti sopra menzionati, i quali accettano la carica. Gli stessi, seduta stante, eleggono:

Presidente: Alessandra Olivari

Vicepresidente: Tea Andreoletti

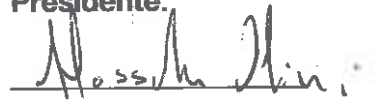
Segretaria: Franca Odelli

I quali accettano le rispettive cariche.

Articolo 9) Per tutto quanto non espressamente previsto in questo atto, le parti si richiamano alle vigenti disposizioni di legge in materia di associazioni. Le spese del presente atto, conseguenti e dipendenti, sono a carico dell'Associazione stessa.

Letto, confermato e sottoscritto in Bergamo (BG) il 20/02/2023.

Presidente:



Alessandra Olivari

Vice Presidente:



Tea Andreoletti

Segretario:



Franca Odelli

AGENZIA DELLE ENTRATE
D.P. - UFFICIO TERRITORIALE DI BERGAMO2

Registrato a Bergamo

Il 10-3-2023

al n. 502 Serie 3

con Euro 200,00=

(Duecento=)

IL FUNZIONARIO
(Chiara CORDARO)

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale (Vigilia del 10/02/2023)



STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA ETS

“CAP24020 ETS”

Art.1 – Denominazione e sede

1.1 È costituita, nel rispetto delle disposizioni previste dal Codice Civile e ai sensi del D.lgs. 117/2017 l'Associazione, denominata:

“CAP24020 ETS”

di seguito denominata Associazione con sede in Gromo (BG). Assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

1.2 Il Consiglio Direttivo con sua delibera, potrà trasferire la sede legale nell'ambito del territorio comunale senza che ciò costituisca modifica statutaria. Potrà inoltre istituire sedi secondarie, filiali o succursali, qualora lo ritenga opportuno ai fini di una migliore organizzazione dell'attività sul territorio.

1.3 A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (di seguito indicato come “Runts”), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo “ETS” o l'indicazione di “Ente del Terzo Settore” dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel Runts, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi “CAP24020 ETS”.

1.4 L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di “ente del Terzo Settore” o l'acronimo “ETS” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art.2 – Finalità e durata

2.1 L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione opera nel campo delle pratiche artistiche contemporanee attraverso l'ideazione e l'organizzazione di progetti culturali e artistici indirizzati a tutto il territorio dell'Alta Val Seriana. L'Associazione si prefigge di sostenere, valorizzare, riconoscere e retribuire il lavoro culturale, sia esso portato avanti dai propri associati che persone esterne all'Associazione. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

2.2 L'Associazione mantiene rapporti di collaborazione con persone fisiche ed enti, sia pubblici che privati, presenti sul territorio italiano e internazionale che perseguono finalità simili, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.

2.3 L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative.

2.4 L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.



Art.3 - Attività

3.1 L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1, D.lgs. 117/2017:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

3.2 In particolare l'Associazione si propone di:

- Organizzare e produrre sul territorio dell'Alta Val Seriana di rassegne, festival, esposizioni, eventi temporanei dedicati alle pratiche artistiche contemporanee aventi anche carattere di multi- e interdisciplinarietà e indipendentemente dal medium utilizzato.
- Organizzare periodi di residenza nel territorio dell'Alta Val Seriana di artisti, creativi e professionisti del settore, italiani e non, che intendano sviluppare progetti di ricerca e creazione sul e per il territorio.
- Organizzare incontri, seminari di studio, simposi e laboratori. Svolgere attività di ricerca, approfondimento e divulgazione nel territorio dell'Alta Val Seriana delle pratiche artistiche contemporanee.
- Inserire, rappresentare e far partecipare il territorio dell'Alta Val Seriana alle reti locali, nazionali e internazionali di associazioni e di enti pubblici e privati del settore artistico, creativo, culturale contemporaneo.
- Produrre, conservare e disporre di pubblicazioni e materiali di informazione e documentazione inerenti alla natura, agli scopi ed alle attività dell'Associazione.
- Svolgere attività di consulenza e collaborazione con enti, associazioni, privati e altri soggetti che intendono sostenere e promuovere le pratiche artistiche contemporanee.



3.3 L'Associazione può svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

3.4 L'Associazione può esercitare attività diverse, ai sensi dell'art. 6, D.lgs. 117/2017 a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

3.5 L'Associazione può stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati, nonché instaurare rapporti di collaborazione e collegamento con Associazioni ed aggregazioni anche al di fuori del territorio comunale, in coerenza con la propria identità e finalità statutarie.

3.6 L'Associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 117/2017.

Art.4 - Ammissione dei soci

4.1 Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, aderendo alle finalità istituzionali dell'Associazione, intendano collaborare al loro raggiungimento, accettino le regole adottate attraverso lo Statuto ed i regolamenti e partecipino regolarmente e attivamente alle riunioni e alla vita sociale e gestionale degli spazi e delle attività dell'Associazione.

4.2 Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e gli enti giuridici i quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

4.3 Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera, condizioni sociali o personali, può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'organizzazione.

4.4 L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità, allegare una breve lettera motivazionale nella quale indicare quali sono le proprie aspettative e quale contributo vorrebbe dare all'interno delle attività dell'Associazione.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo; la relativa deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro soci.

4.5 All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di rendiconto economico finanziario dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

4.6 Avverso il diniego motivato di iscrizione all'Associazione espresso dal Consiglio Direttivo, il richiedente può ricorrere al Collegio Arbitrale, se nominato, o all'Assemblea degli aderenti, che devono decidere sull'argomento entro 60 giorni. La decisione è inappellabile.

4.7 Non è ammessa la figura del socio temporaneo.

4.8 La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.

Art.5 - Diritti e doveri dei soci.

5.1 Tutti i soci hanno diritto di voto.

5.2 Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto, in particolare i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione facendone domanda al presidente.

5.3 L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento a quella in materia di Enti del Terzo Settore. Il Consiglio Direttivo delibera le

remunerazioni, nell'ambito dello sviluppo e della crescita dell'Associazione, a condizione e nei termini della sua sostenibilità nel lungo periodo.

5.4 Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art.6 - Recesso ed esclusione del socio.

6.1 Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente.

6.2 Il socio può essere escluso dall'Associazione nei seguenti casi:

- a) morosità protrattasi per 3 mesi dal termine di versamento richiesto;
- b) gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa.

6.3 L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo e la relativa delibera, contenente le motivazioni del provvedimento deve essere comunicata all'interessato a mezzo lettera semplice.

6.4 Il socio interessato dal provvedimento può ricorrere al Collegio Arbitrale, o in assenza di questo organo, chiedere che sia posto all'ordine del giorno della successiva Assemblea l'esame dei motivi che hanno determinato l'esclusione al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea – che deve avvenire nel termine di tre mesi - il socio interessato dal provvedimento si intende sospeso.

6.5 I Soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Art.7 - Gli organi sociali

7.1 Gli organi dell'Associazione sono:

- 1) l'Assemblea dei soci
- 2) il Consiglio Direttivo
- 3) il Presidente



Possono inoltre essere costituiti i seguenti organi di controllo e di garanzia:

- Organo di Controllo
- Organo di Revisione Legale. Quest'organo deve essere costituito obbligatoriamente qualora vengano superate le soglie di cui agli artt. 30 e 31, D.lgs. 117/2017;
- Il Collegio Arbitrale.

7.2. Le cariche associative sono elettive.

Art.8 - L'Assemblea

8.1 L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, mediante:

a) avviso scritto da inviare con lettera semplice / e-mail o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;

b) avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima.

8.2 L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Consiglio Direttivo.

8.3 Deve inoltre essere convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando lo richiede almeno un decimo dei soci.

8.4 Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

8.5 L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. È straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

8.6 L'Assemblea è validamente costituita qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà degli iscritti aventi diritto di voto; In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

8.7 Spetta alla competenza dell'Assemblea ordinaria la delibera delle seguenti questioni:

a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

c) proposizione di iniziative;

d) approva il bilancio;

e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

f) delibera sull'esclusione degli associati, se l'Atto Costitutivo o lo Statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;

g) approva l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari;

h) ratifica della quota di adesione annuale;

i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

8.8 Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti, sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o nei casi in cui l'Assemblea lo ritenga opportuno.

8.9 Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto. Sono ammessi fino a tre voti di delega, purché il numero degli associati sia inferiore a cinquecento, e di cinque voti qualora il numero degli associati non sia inferiore a cinquecento.

8.10 Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente

nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell'Associazione.

8.11 Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne una copia.

8.12 Spetta alla competenza dell'Assemblea straordinaria la delibera delle seguenti questioni:

a) approvazione di eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 3/4 dei soci e con decisione deliberata dalla maggioranza dei presenti; le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea dal Consiglio Direttivo o almeno da un decimo dei soci.

b) scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio residuo, col voto favorevole di 3/4 dei soci.

8.13 Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

8.14 L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

Art.9 – Il Consiglio Direttivo

9.1 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea e composto da tre a sette membri. Il Consiglio Direttivo rimane in carica per 3 esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili. Nel caso in cui uno o più amministratori che non superino la metà del Consiglio Direttivo cessino l'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina del Consiglio e seguendo l'ordine di preferenza ivi indicato. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Ove per qualunque motivo non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, l'Assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per indire nuove elezioni. Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza del Consiglio Direttivo che deve essere rinnovato.

9.2 La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da un terzo dei membri del Consiglio Direttivo stesso.

9.3 Le delibere devono essere assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate tra gli enti giuridici associati.



9.4 Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per Statuto di pertinenza dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di quest'organo:

- a) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- b) redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione;
- c) redige e presenta all'Assemblea il rendiconto economico finanziario consuntivo ed il bilancio preventivo;
- d) ammette i nuovi soci;
- e) esclude i soci salva successiva ratifica dell'Assemblea;
- f) determina l'importo della quota annuale di adesione;
- g) redige gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;
- h) varia la sede legale dell'Associazione all'interno dello stesso comune;
- i) cura la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà delle associazioni o ad essa affidati;
- j) stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- k) nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emanare ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- l) delibera le remunerazioni, nell'ambito dello sviluppo e della crescita dell'Associazione, a condizione e nei termini della sua sostenibilità nel lungo periodo;
- m) svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

9.5 Al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del D.lgs. 117/17, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte dell'Consiglio Direttivo e la seguente approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

9.6 Le riunioni dell'Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

9.7 Nell'ambito del Consiglio Direttivo sono previste almeno le seguenti figure:

- 1) il Presidente (eletto direttamente dall'Assemblea generale)
- 2) il Vice Presidente (eletto nell'ambito del Consiglio Direttivo stesso)
- 3) il Segretario (eletto nell'ambito del Consiglio Direttivo stesso).

9.8 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art.10 – Presidente, Vice Presidente, Segretario

10.1 Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, presiede e convoca l'Assemblea degli associati ed il Consiglio Direttivo cura l'esecuzione delle delibere Assembleari e consiliari, adotta, nei casi di urgenza, i provvedimenti che ritiene opportuni, salvo ratifica da parte del Consiglio Direttivo alla prima riunione, assicurando lo svolgimento unitario ed organico dell'attività dell'Associazione.

10.2 Il Vice Presidente agisce in stretta collaborazione con il Presidente e sostituisce quest'ultimo in caso di sua assenza o, su delega dello stesso, in caso di suo temporaneo impedimento.

10.3 Il Segretario tesoriere provvede alla stesura dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo in apposito libro, cura la tenuta degli atti e dei libri sociali.

10.4 In qualità di Tesoriere è responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione e della tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dall'Organo di Amministrazione.

10.5 Le cariche sociali possono essere retribuite.

Art.11 – Organo di Controllo e di Revisione Legale

11.1 L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

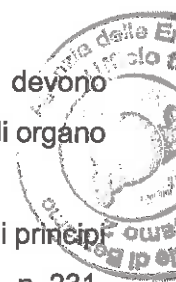
11.2 I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

11.3 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

11.4 L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

11.5 I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

11.6 Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti



nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art.12 - Collegio Arbitrale

12.1 L'Assemblea può eleggere un Collegio Arbitrale costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Collegio:

- ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

12.2 Tutte le eventuali controversie relative al rapporto associativo, qualora non venga costituito il Collegio Arbitrale, sono rimesse all'Assemblea dei soci.

12.3 L'Associazione o gli associati possono proporre ricorso all'Assemblea entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla conoscenza dell'atto che determina la controversia.

12.4 L'Assemblea decide ex bono et aequo, con dispensa di ogni formalità e dopo aver sentito le parti interessate.

12.5 La decisione dell'Assemblea è inappellabile e deve essere comunicata alle parti interessate mediante lettera raccomandata non oltre venti giorni dalla data in cui è stata adottata.

Art.13 - I mezzi finanziari

13.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) erogazioni, donazioni e lasciti.

13.2 L'Associazione trae inoltre le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- a) quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dall'Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;



- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'Associazione.

13.3 Ai sensi degli artt. 13 e 87, D.lgs.117/2017, l'Associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente alla conservazione della documentazione.

L'Associazione è tenuta a redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Art. 14 - Scritture contabili

14.1 Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.lgs. n. 117/2017.

Art.15 - Rendiconto economico finanziario

15.1 L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

15.2 Il rendiconto economico finanziario predisposto dal Consiglio Direttivo, viene depositato presso la sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

15.3 L'Assemblea di approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.

15.4 L'Associazione ha l'obbligo di impiegare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

15.5 È in ogni caso vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.16 – Libri sociali obbligatori

16.1 L'Associazione deve tenere i libri sociali di cui all'art. 15 del D.lgs. 117/2017:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

- registro dei volontari, se presenti, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo (qualora previsto);
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono qualora previsti.

16.2 Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio Direttivo.

Art.17 – Volontari (se non hanno volontari togliere articolo)

17.1 I volontari, se presenti, sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

17.2 L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

17.3 L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

17.4 L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

17.5 Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D.lgs. 117/2017.

17.6 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Art.18- Revoca del Presidente e dell'Consiglio Direttivo

18.1 Le proposte di revoca del Presidente e dell'Consiglio Direttivo, possono essere presentate all'Assemblea, almeno da un terzo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art.19 - Modifiche dello Statuto

19.1 Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea dal Consiglio Direttivo o almeno da un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate

dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art.20 - Scioglimento

20.1 Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in Assemblea straordinaria.

20.2 L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

20.3 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.lgs. 117/2017.

Art.21 – Rinvio a leggi

21.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento al D.lgs. 117/2017, alle norme del Codice Civile e alle altre leggi dello Stato in quanto applicabili.

